

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.

182bis L.F.

La società **LAVORAZIONI ACCIAI NAVALI SRL**, con sede in Novi Ligure, Via Castelgazzo n. 11, con codice fiscale, P. Iva e Iscrizione Registro Imprese n. 02204630061, iscritta al Rea n. AL – 235511, Capitale sociale € 15.000,00 i.v. in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante **Angel Roberto**, nato a Genova il 25/10/1970, residente a Lerici (Sp), Via Militare Pugliola n. 9/A, C.f. NGLRRT70R25D969J, elettivamente domiciliato in Novi Ligure, Via Pietro Isola 3/22, presso e nello Studio dell'Avv. Carlo Ponassi (C.f. n. PNS CRL 58A13 F965U e indirizzo di posta elettronica certificata *avvcarloponassi@cnfpec.it*), che, in virtù di procura speciale su foglio a parte di cui viene allegata copia informatica con firma digitale ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c., la rappresenta e difende, tanto unitamente quanto disgiuntamente, con l'Avv. Massimo Diamanti (codice fiscale C.f. DMNMSM68B06A182W e indirizzo di posta elettronica certificata *avvmassimodiamanti@cnfpec.it*).

PREMESSO

- Che la società ricorrente possiede i requisiti previsti dall'art. 1 L. Fall. ed, attualmente, versa in stato di crisi;
- Che, avverso la società Lavorazioni Acciai Navali S.r.l., è stata promossa ad istanza del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Alessandria la procedura fallimentare rubricata al n. 52/2022 Reg. Ist. Fall, con fissazione al 21/06/2022 dell'udienza prefallimentare davanti al Giudice Dott.ssa Roberta Brera.
- Che in data 13/06/2022 la società Lavorazioni Acciai Navali S.r.l. ha presentato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato ex art. 161 R.D. 16/03/1942 n. 267, 6° comma, L. Fall., con riserva di presentare il piano e la documentazione di cui ai precedenti comma 2° e 3° o, in alternativa, la domanda ai sensi dell'art. 182 bis L. Fall.
- Che, visto il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L. Fall., l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, con decreto pronunciato in data 21/06/2022, ha assegnato il termine di 60 giorni previsto dall'anzidetta norma,

decorrente dalla comunicazione del precitato provvedimento, per il deposito della proposta, del piano concordatario e della documentazione relativa ed ha nominato quale commissario giudiziale il Dott. Piero Canevelli, stabilendo gli obblighi informativi a carico della società ricorrente.

- Che, a seguito dell'istanza depositata dalla società Lavorazioni Acciai Navali Srl in data 29/07/2022, il Tribunale di Alessandria ha autorizzato la proroga di giorni 60 per il deposito della proposta e del piano concordatario e della relativa documentazione con decorrenza dal 21/08/2022.

- Che l'art. 161 L. Fall., 6° comma, consente al debitore, in alternativa al deposito della proposta concordataria, del piano e della relativa documentazione, di depositare la domanda ai sensi dell'art. 182 bis L. Fall. per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti;

- Che il precitato art. 182 bis L. Fall. consente, in particolare, di sottoporre al Tribunale un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti onde ottenerne l'omologazione

- Che nel caso di specie la società Lavorazioni Acciai Navali S.r.l., con scrittura privata autenticata dal Notaio Gianluigi Bailo in data 19/10/2022 – Rep. n. 133661 Atti N.37192, ha stipulato un accordo di ristrutturazione con i creditori che rappresentano il 94% dei crediti

- Che il detto accordo di ristrutturazione, nei suoi elementi fondamentali, prevede:

a) la rinuncia delle società Presider S.r.l., Steeltest S.r.l., Centro Spianatura Novese S.r.l., Compagnia Lavorazioni Siderurgiche S.r.l., ai crediti di natura commerciale vantati nei confronti della società Lavorazioni Acciai Navali S.r.l., complessivamente ammontanti ad Euro 535.197,14, e la rinuncia ad ogni eventuale altro loro credito;

b) la rinuncia della società Accabag S.r.l. al credito di Euro 7.214,90

c) la rinuncia di Nicolo' Baglietto al credito di Euro 232,00

d) la rinuncia della Baglietto S.r.l. ad eccepire alla Lavorazioni Acciai Navali Srl la compensazione del proprio debito di Euro 19.922,00 con i maggiori crediti da essa vantati con conseguente pagamento di tale importo

e) la rinuncia della società Baglietto S.r.l. al credito di Euro 115.000,00 (oltre che al credito di Euro 220,00 e ad ogni altro eventuale credito da essa vantato nei confronti della Lavorazione Acciai Navali S.r.l.);

f) la rinuncia della società Baglietto S.r.l. a rivalersi nei confronti della società Lavorazioni Acciai Navali S.r.l. per ogni e qualunque somma da quest'ultima dovuta ai propri dipendenti e che la Baglietto S.r.l., giusto il disposto dell'art. 2112 Codice Civile, ha già corrisposto o dovrà corrispondere ai lavoratori che, in precedenza, furono alla dipendenza della precitata società Lavorazioni Acciai Navali S.r.l.;

g) l'obbligo della Società Baglietto S.r.l. di acquistare l'azienda della società Lavorazione Acciai Navali S.r.l., pagando a titolo di corrispettivo l'importo di Euro 125.510,32 da corrispondersi entro cinque giorni dalla scadenza del termine di 30 (trenta) giorni di cui al 4° comma dell'art. 182 bis Legge Fallimentare e ciò anche se a tale data non ha ancora avuto luogo la compravendita della precitata azienda.

h) il pagamento integrale dei creditori non aderenti entro 120 (centoventi) giorni dalla omologazione del presente accordo di ristrutturazione o entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza dei crediti;

i) il pagamento alle società ONIF FINANCE S.R.L., RED SEA SPV S.R.L., N.P.L. SIENA 2018 S.R.L. di una percentuale pari al 10% (dieci per cento) dei crediti da esse società vantati come sopra esposti;

l) l'obbligo della Baglietto S.r.l. di mettere a disposizione della società Lavorazioni Acciai Navali S.r.l., nel limite di Euro 15.000,00, le ulteriori somme che fossero necessarie per dare esecuzione all'accordo di ristrutturazione del debito nell'ipotesi in cui il complessivo importo di Euro 145.578,72, che essa in dipendenza di quanto sopra corrisponderà alla società debitrice, dovesse risultare insufficiente a tale scopo.

m) la sottoposizione dell'efficacia dell'accordo alla condizione sospensiva della sua omologazione e al decorso di 30 giorni di cui al 4° comma dell'art. 182 bis L. Fall. senza che sia proposta opposizione.

- Che la società Baglietto S.r.l., al fine di dare esecuzione alle obbligazioni da essa assunte nei confronti della società Lavorazioni Acciai Navali S.r.l., ha consegnato l'assegno circolare n. 5750091470-06 di Euro 147.578,72 emesso dalla Banca Passadore & C. il 18/10/2022 ai propri difensori, con l'incarico irrevocabile di rimmetterlo alla società Lavorazioni Acciai Navali S.r.l. immediatamente dopo il decorso del termine di 30 (trenta) giorni di cui al 4° comma dell'art. 182 bis Legge Fallimentare senza che sia proposta opposizione al provvedimento di omologazione dell'accordo di ristrutturazione sopra citato o, nell'ipotesi di opposizione, dopo che quest'ultima sarà

respinta con provvedimento definitivo (vedasi doc. 9 unito alla attestazione del Dott. Matteo Panelli – allegato 5 all'accordo di ristrutturazione).

Quanto sopra premesso la società Lavorazioni Acciai Navali Srl, ut supra rappresentata e difesa

CHIEDE

Che il Tribunale adito voglia omologare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 bis L. Fall., l'accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con scrittura privata autenticata nella firma dal notaio Gianluigi Bailo in data 19/10/2022 — num. 133661 di rep. e num. 27192 di raccolta, depositato con il presente ricorso.

Con riserva di integrare la presente istanza, su richiesta del Tribunale.

Si produce:

- 1.** Copia autentica dell'accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato dalla società Lavorazioni Acciai Navali S.r.l. con i suoi creditori con scrittura privata autenticata dal notaio Gian Luigi Bailo in data 19/10/2022 — num. 133661 di rep. e num. 27192 di raccolta, con allegati i seguenti documenti:

All. 1 - Relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società Lavorazioni Acciai Navali S.r.l.

All. 2 - Stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione della società Lavorazioni Acciai Navali S.r.l.

All. 3 - Elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso della società Lavorazioni Acciai Navali S.r.l.

All. 4 - Piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta formulata dalla società Lavorazione Acciai Navali

All. 5 - La relazione redatta del Dottor Matteo Panelli, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) della L.F., attestante la veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità dell'accordo stesso, secondo quanto richiesto dall'art. 182 bis L. Fall. con i documenti vi allegati

All. 6 - Perizia estimativa dei beni della società Lavorazioni Acciai Navali e del loro valore aziendale

All. 7 Bilanci anni 2019, 2020 e 2021 della società Lavorazioni Acciai Navali S.r.l.

2. Copia della determinazione dell'Amministrazione Unico della società Lavorazioni acciai Navali fatta constare con atto portante 'VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO" a rogito Notaio Gian Luigi Bailo di Novi Ligure in data 08/05/2022 repertorio numero 133409 Atti n.27006

Con ossequio

Alessandria lì 19/10/2022

Avv. Carlo Ponassi

Avv. Massimo Diamanti